

Linee Guida per la costituzione dei poli tecnico professionali in Campania

Allegato A

PREMESSA

In uno scenario complesso come quello attuale le risorse umane assumono una funzione centrale per lo sviluppo locale. Per competere in modo efficace, rispondendo alle sfide imposte dal mercato, le aziende hanno bisogno di assicurarsi personale dinamico e preparato, con un livello di istruzione medio-alto e competenze specifiche. Al tempo stesso è necessario garantire al sistema produttivo un'adeguata offerta di figure professionali qualificate che molto spesso le imprese lamentano di non riuscire a reperire sul mercato, formate in ragione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi delle aziende e dei sistemi di produzione.

La Regione Campania, nel corso degli ultimi anni, ha avviato con il Piano "Campania al Lavoro!" un complesso di misure che puntano a realizzare l'obiettivo di stimolare e sostenere, in uno con le parti sociali e le aziende, l'occupazione privilegiando la formazione on the job come leva prioritaria per promuovere la crescita delle aziende e l'occupazione dei giovani.

L'efficacia delle misure avviate dalla Regione richiede, come esplicitato nello stesso Piano, la messa a sistema e il potenziamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, favorendone l'integrazione funzionale e qualificando gli strumenti di intervento nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari.

In questa ottica la qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale vede nella creazione dei poli tecnico-professionali una risposta innovativa che integra sul territorio istruzione, formazione, lavoro, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con una formula organizzativa flessibile che consente, di coniugare in settori ritenuti strategici per l'apparato produttivo regionale l'innalzamento delle competenze specialistiche e di base, la crescita del capitale umano e sociale con le esigenze espresse dai sistemi produttivi locali.

IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO IN ITALIA

Con la Riforma del Titolo V Cost., si è avviato in Italia un complesso percorso di adeguamento del sistema scolastico e formativo che investe sia gli aspetti di regolamentazione che gli indirizzi della programmazione strategica che individuano in uno come priorità l'integrazione tra filiere produttive e offerta di istruzione e formazione.

Già la legge n. 144/1999, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani prevedeva che l'obbligo di frequenza di attività formative poteva essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato. La stessa legge n. 144/1999 istituiva il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), programmato dalle Regioni e realizzato con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, successivamente riorganizzati in Istituti Tecnici Superiori (ITS) a seguito del DPCM del 25 gennaio 2008. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 sono state emanate "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" rinviando ad un successivo decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione.

Con Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144. articolo 69, comma 1, sono state adottate norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. Con tale Decreto all'articolo 2 vengono indicate le figure nazionali di riferimento degli ITS

affidenti alle Aree Tecnologiche previste all'articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, articolate nei rispettivi ambiti.

Con l'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, si è inteso dare un impulso atto a: a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

Il complesso processo di riforma delineato ha visto, nel corso del 2012, un intenso lavoro di cooperazione interistituzionale tra Ministero del Lavoro, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome e parti sociali, in materia di politiche per la formazione e l'occupabilità dei giovani con il quale sono stati predisposti e condivisi gli atti di attuazione dell'insieme delle norme che incidono sul sistema di istruzione, formazione e lavoro.

Gli atti sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR) e di Conferenza Unificata (CU) restituiscono un quadro di orientamento alla programmazione regionale che, in coerenza con le raccomandazioni europee, delinea indirizzi e strumenti di attuazione che hanno come riferimento, in particolare:

- L'Intesa sullo schema di decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (25 settembre 2012, CU);
- L' Intesa concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (20 dicembre 2012, CU);
- L' Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, comma 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (20 dicembre 2012, CU);
- L' Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente (20 dicembre 2012, CU);
- L' Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (20 dicembre 2012, CSR);
- Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo degli istituti tecnici superiori delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali (20 dicembre 2012, CU);

- Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (20 dicembre 2012, CU).

GLI SVILUPPI IN CAMPANIA NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DELLA RICERCA & INNOVAZIONE

Il percorso dianzi ricostruito consente alla Regione di programmare in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari l'insieme degli strumenti ritenuti necessari per l'adeguamento e la razionalizzazione del sistema regionale di istruzione e formazione.

Gli impegni assunti dalla Regione per la riprogrammazione delle risorse comunitarie in sede di terza programmazione del Piano di azione e coesione in tema di accelerazione della spesa dei fondi comunitari, rappresentano una occasione per attuare le misure previste nell'ambito di un quadro regolativo compiuto che consente di fatto anche di anticipare i nuovi metodi di programmazione della politica di coesione 2014-2020 basati sulla verifica dei risultati attesi e del rispetto del sistema delle condizionalità ex-ante.

Lo stato dell'arte delle azioni messe in campo dalla Regione Campania nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito del sistema scolastico e formativo, consente di evidenziare punti di forza e di debolezza del sistema necessari a ricomporre il quadro complessivo e a proporre le azioni di completamento e di messa a regime.

La Regione Campania già nel 2009 ha destinato risorse a 14 Poli Formativi e a 7 progetti Pilota IFTS nell'ambito del Piano regionale IFTS.

Nell'ambito dell'Istruzione Tecnica Superiore sono state approvate le modalità di costituzione degli ITS in Campania, invitando le istituzioni scolastiche capofila di diversi Poli Formativi che avevano già sperimentato procedure dell'IFTTS, a presentare candidatura per l'istituzione di ITS. La Regione Campania ha disposto che i soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori debbano garantire, oltre ai requisiti di cui al DPCM 25.01.2008, quale standard organizzativo minimo, la presenza dei seguenti soggetti: a) almeno un Istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della Fondazione di partecipazione e che sia promotore della costituzione della Fondazione stessa; b) almeno un organismo formativo accreditato dalla Regione Campania per la macrotipologia "Formazione superiore", con una sede operativa ubicata nella provincia sede della Fondazione; c) una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto tecnico superiore, che abbiano almeno una unità produttiva ubicata nel territorio campano, anche consorziata o rappresentata da loro associazioni di categoria; d) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica della Campania; e) un Ente locale (Comune, Provincia, Città metropolitana, Comunità montane) in cui ha sede la Fondazione di partecipazione.

Con la recente DGR n. 722 del 10/12/2012 la Regione Campania ha destinato le risorse ancora disponibili a valere su quelle precedentemente programmate, alle seguenti azioni: a) attivazione di ulteriori percorsi negli Istituti Tecnici Superiori già funzionanti e b) attivazione di percorsi nell'ambito di progetti pilota riguardanti l'avvio della costituzione dei poli tecnico-professionali.

Con le deliberazioni n. 195 del 19 aprile 2012 e n. 646 del 13/11/2012 la Regione ha approvato le Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), prevedendo azioni di sistema atte a garantire il rispetto dei requisiti nazionali in tema di coerenza dei percorsi e profili formativi, di certificazione delle competenze e di raccordo con il sistema produttivo locale e

azioni di accompagnamento per i giovani a rischio di dispersione e di abbandono scolastico e per il sostegno dei percorsi di formazione professionale per il rilascio delle qualifiche professionali presenti nel Catalogo Nazionale delle qualifiche professionali, nonché di quelli definiti con le istituzioni scolastiche e le parti sociali.

La costituzione dei Centri sperimentali di competenze, approvata con diversi atti deliberativi, rappresenta un'ulteriore azione promossa dalla Regione per la valorizzazione dell'offerta formativa di qualità del territorio regionale in specifici ambiti settoriali. I Centri sperimentali di sviluppo delle competenze si configurano come poli di attrazione di rilievo nazionale a supporto delle dinamiche di crescita di specifici settori produttivi considerati strategici stimolando l'aggregazione di soggetti portatori di conoscenze e competenze distintive dei settori coinvolti. I Centri sperimentali di competenze avviati in Campania riguardano gli ambiti del Turismo, dell'Aereospazio, delle Costruzioni, dell'ITC, dell'Economia del Mare e dei trasporti, delle Customer Relationship Management e dei servizi avanzati e il settore trasversale del Finanziario-Assicurativo

Per quanto concerne, invece, la Ricerca & Innovazione, con la recente DGR n. 407 del 6 agosto 2012 e ss.mm.ii. La Regione Campania ha approvato lo schema di Accordo di Programma "*Distretti ad alta tecnologia e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania*", concorrendo al finanziamento della Linea di intervento relativa ai nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico Privati, con risorse a valere sui fondi FESR 2007 – 2013, obiettivo specifico 2.a - Potenziamento del sistema della ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi, obiettivo operativo: 2.2 - Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R & S. Nell'ambito di tale percorso sta procedendo all'avvio di cinque grandi aggregazioni tecnologiche nei settori ritenuti strategici, dell'aerospazio, dei beni culturali, delle biotecnologie e salute dell'uomo, dell'energia, dei trasporti.

In sintesi si configura in Regione la disponibilità di una diversificazione di strumenti caratterizzati da diversi livelli di specializzazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale che in quanto tali possono soddisfare l'articolazione dei fabbisogni delle filiere produttive del territorio e sostenere per questa via lo sviluppo del sistema produttivo locale.

L'azione programmatoria della Regione è finalizzata pertanto a dare coerenza e operatività sul territorio agli strumenti messi in campo, definendo, in coerenza con gli indirizzi nazionali, obiettivi, procedure e standard di attuazione degli interventi.

I POLI TECNICO PROFESSIONALI IN CAMPANIA

In linea con la legge n. 25/2010 di conversione del decreto legge n. 194/2009, l'art. 52 della legge n. 35/2012 e l'intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2012 ai sensi dello stesso art. 52 della legge n. 35/2012 e le relative Linee Guida, la Regione Campania intende strutturare e attuare attraverso la istituzione dei Poli-tecnico professionali un modello di integrazione tra sistema educativo ed economico produttivo in grado di allineare l'offerta di istruzione e formazione del territorio ai fabbisogni del sistema delle imprese.

In una fase di contenimento della spesa e di forte spinta alla responsabilizzazione di tutti i soggetti all'obiettivo di valorizzazione delle "*human capabilities*" personali e del potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali, i poli tecnico professionali rappresentano una modalità organizzativa flessibile che, con la condivisione di risorse pubbliche e private, consente una efficace ed efficiente integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative e con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore.

In particolare i Poli consentono di attuare la necessaria integrazione tra diversi livelli della offerta formativa diversificata presente sul territorio che risponde a diversi obiettivi e finalità educative in

quanto in grado di rappresentare una risorsa che si interfaccia con apertura alle altre offerte presenti nel contesto.

I percorsi educativi e formativi di competenza delle istituzioni scolastiche e formative integrati con le caratteristiche e le vocazioni delle filiere produttive e le reti di ricerca presenti sul territorio possono dispiegare la loro efficacia se coerentemente inseriti in un sistema diversificato di offerta che adotta progressivamente linguaggi condivisi in grado di dare solidità al riconoscimento dei fabbisogni formativi in termini di profili e percorsi formativi.

L'impianto definito a livello nazionale, con la condivisione delle Regioni, in materia di raccordo tra sistemi di istruzione e formazione e filiere produttive, di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di standard minimi per la validazione degli apprendimenti e per la certificazione delle competenze, consente di avviare questo percorso di adeguamento dei sistemi a riferimenti comuni e ad armonizzare gli interventi su obiettivi mirati e puntuali che tengano conto delle esigenze emergenti in termini di competenze ma anche delle finalità educative del sistema di istruzione e formazione.

In tale quadro la costituzione dei poli formativi nell'ambito delle politiche della Regione di potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa regionale persegue prioritariamente gli obiettivi di:

- favorire la coerenza sul territorio dei percorsi di istruzione tecnico professionale con le esigenze del tessuto produttivo valorizzando il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi e nella progettazione e realizzazione dei percorsi;
- realizzare e rafforzare le finalità educative del sistema di istruzione e formazione anche attraverso modalità di apprendimento che consentano di contestualizzare l'acquisizione delle competenze agli ambienti della produzione I percorsi di apprendimento possono essere realizzati con esperienze di alternanza scuola lavoro, con una forte componente di formazione valorizzando l'istituto dell'apprendistato o anche esperienze di diretta produzione di beni e servizi come ad esempio le botteghe scuola;
- promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, la cui contestualizzazione con gli ambienti della produzione risulti attrattiva per i discenti anche al fine di rafforzare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica;
- rafforzare il rapporto tra sistema dell'istruzione e formazione, e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle imprese;
- aumentare la capacità organizzativa del sistema attraverso un uso razionale delle risorse prevedendo un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione e rafforzando il rapporto di complementarietà dei soggetti in rete tra loro nel territorio anche su base interprovinciale o multiregionale;

COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

La costituzione dei poli tecnico-professionali nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania avviene con la procedura di seguito descritta:

(*fase invio documentale*) i soggetti in rete (proponenti) che intendono costituire un polo tecnico-professionale in uno degli Ambiti di cui all'Allegato B alle presenti Linee Guida, presentano, entro 30 giorni dall'emanazione della Manifestazione di interesse, la modulistica predisposta dal competente Ufficio della Giunta Regionale corredata dall'ipotesi di programma di rete e dall'ulteriore documentazione che ritengono utile alla valutazione della proposta;

(fase analisi documentale) il competente ufficio della Giunta Regionale verifica il rispetto degli standard minimi previsti dalle presenti Linee Guida, sulla base della modulistica e della documentazione inviata dai proponenti e, ove fosse necessario, provvede a richiedere eventuali integrazioni;

(fase dell'ammissibilità) la proposta sarà dichiarata ammissibile /non ammissibile, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il livello di integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalla Regione e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente,
- b) il grado di complementarietà delle filiere secondo l'allegato B all'intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2012, la qualità della progettazione dei percorsi di istruzione e formazione e l'aderenza degli stessi agli standard definiti a livello nazionale;
- c) l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;
- d) la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del capitale umano
- e) il livello di sviluppo delle relazioni, già esistente o prevista con i principali operatori di filiera o del territorio operatori, anche con riferimento alle reti per la ricerca industriale.

Ciascuna proposta dichiarata ammissibile sarà riconosciuta nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania con provvedimento del competente ufficio della Giunta Regionale ed a seguito del perfezionamento del relativo accordo di rete. Il riconoscimento dei poli tecnico-professionali nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania, non genera alcun diritto dei soggetti proponenti a ricevere finanziamenti e/o contributi.

All'avvio della sopra descritta procedura per la costituzione dei poli tecnico-professionali nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania, si da luogo con provvedimenti del competente Ufficio della Giunta Regionale.

STANDARD MINIMI PER LA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI

I poli tecnico professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete.

Ciascun polo tecnico-professionale deve essere costituito attraverso un accordo di rete, almeno, dai seguenti soggetti:

- (due) istituti tecnici e/o professionali (non conteggiando quelli soci fondatori dell'I.T.S.),
- (due) imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (non conteggiando quelle soci fondatori dell'I.T.S.),
- (un) I.T.S. operante in ambito regionale, ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni (nel primo triennio di applicazione, la partecipazione degli I.T.S. non è requisito vincolante per la costituzione del polo),
- (un) organismo di formazione professionale accreditato.

L'accordo di rete, in uno con il relativo programma di rete, contiene i seguenti elementi essenziali: l'individuazione dei soggetti;

- le finalità e gli obiettivi dell'accordo;
- l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi;
- la durata dell'accordo, almeno triennale;
- le modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma;
- i casi e le modalità di recesso dall'accordo.

Il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo di specifiche filiere produttive. Il programma deve esplicitare le coerenze interne dei percorsi di istruzione e formazione nonché le azioni previste per il rafforzamento delle competenze di base e specialistiche dei giovani (es. competenze linguistiche livelli B1, B2) e le esperienze di inserimento, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato.
- il modello di *governance*
- l'individuazione degli organi del Polo;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi;
- le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del programma, almeno triennale;
- le risorse professionali dedicate;
- le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
- le risorse finanziarie allo scopo destinate;

Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell'accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al Polo.

APPENDICE

In accordo con l'intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2012 ai sensi dello stesso art. 52 della legge n. 35/2012 e le relative Linee Guida al fine di semplificare la formulazione delle proposte si riportano le seguenti definizioni:

- **aree economico professionali:** sono intese come un sistema di referenziazione statistica, realizzato a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e dai codici della Nomenclatura delle Unità Professionali. Le aree economico professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del lavoro della leFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli Istituti Tecnici Superiori (decreto interministeriale MIUR / MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di revisione;
- **filiera produttiva:** è intesa come insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio - comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Per estensione, può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Ai fini di cui alla presente Intesa, la filiera costituisce un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitivi stringenti, per costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio;
- **filiera formativa:** è intesa come insieme dei percorsi per il conseguimento di:
 - diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
 - qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito denominato leFP);
 - certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del D.P.C.M (IFTS);
 - diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi dei Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche di cui al Capo II del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.

Le filiere formative assumono, come quadro di riferimento, gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012; possono comprendere anche ulteriori articolazioni territoriali dell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla base delle determinazioni delle Regioni.

- **parchi tecnologici/ distretti ad alta tecnologia:** sono intesi come reti o aggregazioni di aziende, supportate da strutture di ricerca specializzate nel trasferimento tecnologico e da strutture di consulenza, capaci di promuovere l'evoluzione delle filiere produttive verso una dimensione tecnologica;
- **cluster tecnologici:** sono intesi come aggregazioni di imprese università e altre istituzioni pubbliche e private della ricerca e da altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione, organizzate intorno a tecnologie abilitanti (General Purpose Technology, GPT) cioè tecnologie pervasive che trovano applicazione in tutti i settori dell'economia e della società. I cluster tecnologici sono pertanto intesi come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale;
- **ambiti complessi:** sono definiti a partire dalle intersezioni tra filiere produttive che sviluppano anche sulle stesse tecnologie abilitanti;

- **poli tecnico-professionali:** sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione”, fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; configura anche sedi dedicate all'apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo modalità di “bottega a scuola” e “scuola impresa”.

Nell'allegato C alle presenti Linee Guida è contenuta la tabella di cui all'intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2012, indicativa della possibile correlazione, a legislazione vigente, tra aree professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S., indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP, sulla base della quale, dall'analisi delle consistenze delle filiere produttive e dell'offerta di istruzione e formazione esistente in regione sono stati individuati dalla Regione Campania gli ambiti nei quali proporre la costituzione dei Poli riportati nell'allegato B.